



Il tema della tutela delle vittime di violenza di genere rappresenta un settore strategico, nell’ambito delle politiche di prevenzione e contrasto poste in essere, negli ultimi anni, dall’Arma dei Carabinieri.

Sul piano criminologico il femminicidio identifica una categoria di delitti nei quali il genere femminile della vittima è una causa essenziale del crimine stesso, ed è parte integrante del suo “movente”.

Nell’ultimo periodo, tuttavia, gli organi di stampa hanno qualificato come femminicidio ogni evento omicidiario in danno di una donna, a prescindere dalle motivazioni alla base dello stesso, realizzando una modifica della definizione assunta e indirizzando l’interpretazione dell’opinione pubblica.

Per tale ragione, al fine di effettuare un’analisi compatibile con quella dei media - divenuta di uso comune - è stata ampliata la casistica dei femminicidi, comprendendo tutte le uccisioni di donne da parte di uomini, avvenute nell’ambito relazionale, passionale, familiare e di vicinato, con la sola esclusione delle ipotesi dei decessi a causa di criminalità predatoria (es.: nel corso di una rapina), ovvero di criminalità organizzata (es.: omicidi di mafia).

Il *femminicidio* è in realtà quel che emerge dal numero oscuro dei maltrattamenti, per lo più consumati in ambito familiare e relazionale, e spesso non denunciati: il c.d. piano sommerso della *violenza di genere*.

Dal punto di vista dell’analisi statistica, per monitorare il fenomeno, oltre ai casi di “*femminicidio*” vengono considerati il reato di “*atti persecutori*” (art. 612 bis c.p.), nonché i casi di “*maltrattamenti in famiglia*” (art.572 c.p) e “*percosse*” (art.581 c.p.), con vittima di sesso femminile.

Negli ultimi 5 anni il femminicidio registra un andamento pressoché costante, con un picco nel 2016 e un lieve aumento nel 2018, rispetto al 2017. Se si considera la definizione tecnica di femminicidio, l’aumento è più marcato.

Anche gli atti persecutori, nel quinquennio, fanno registrare un andamento costante, con un picco nel 2017 e una lieve diminuzione nel 2018, rispetto all’anno precedente [-3,4%].

I casi di maltrattamento in famiglia, invece, nell’ultimo lustro sono in costante crescita, andamento che si conferma anche se si prendono a riferimento i soli reati con vittime di sesso femminile.

Al contrario, sono in diminuzione, sia nel quinquennio, sia nell’ultimo biennio, le percosse con vittime di sesso femminile.

In tutti questi casi l’Arma ha proceduto per oltre il 70% degli episodi [70,1% per gli atti persecutori e 71,7% per i maltrattamenti in famiglia].

In sintesi, la violenza di genere e la violenza domestica fanno registrare complessivamente un andamento costante o, nel caso dei



maltrattamenti, addirittura un aumento, in netta controtendenza rispetto alla diminuzione generalizzata della delittuosità che si osserva ormai da anni in Italia.

Si tratta, dunque, di un fenomeno articolato e complesso, con profonde radici culturali e sociali, che continua a esigere un'attenzione particolare e marcatamente interistituzionale, ben delineata nel decreto legge 14 agosto 2013, n.93, che rappresenta – ad oggi – la base normativa di riferimento per la tutela delle donne.

Il provvedimento, nel recepire le linee di indirizzo della Convenzione di Istanbul del 2011, ha riformulato il reato di *atti persecutori* (art.612 bis del c.p.) introdotto dalla legge n. 38 del 2009 e determinato nuove misure orientate soprattutto alla prevenzione.

In particolare, ha rafforzato le forme di "*intervento anticipato*", prevedendo la possibilità per le Forze dell'Ordine di proporre l'ammonimento del Questore anche per i responsabili di condotte di violenza domestica.

Inoltre, è stata introdotta la misura dell'"*allontanamento d'urgenza dalla casa familiare*", operato dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero. In questi casi vi è anche e l'obbligo per la polizia giudiziaria di fornire alle vittime indicazioni sui *centri antiviolenza* presenti sul territorio.

In tale quadro, sociale e normativo, l'Arma dei Carabinieri ha realizzato una specifica organizzazione dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

In particolare, nel 2009 il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha affidato all'Arma, attraverso un'apposita Convenzione discendente da un accordo tra i Ministri della Difesa e delle Pari Opportunità, il monitoraggio delle violenze perpetrate sotto forma di atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili.

I positivi sviluppi di questa collaborazione interistituzionale ne hanno suggerito il rafforzamento. L'Accordo ministeriale è stato rinnovato il 25 novembre 2016 in occasione della *Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne*, seguito dal rinnovo della Convenzione, nel 2017.

Per dare attuazione alla progettualità, l'Arma ha istituito, sin dal 2009, la *Sezione Atti Persecutori* del raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, che collabora con la comunità scientifica per lo studio del fenomeno e riversa le conoscenze acquisite nella formazione del personale e nelle attività a diretto supporto delle indagini condotte dai reparti dell'Arma.

In particolare, nel settore delle investigazioni l'impegno della Sezione è focalizzato all'ascolto in modalità protetta delle vittime e si è concretizzato, nel 2018, in 130 escussioni di vittime, di cui 82 protette (minori).

A partire dal 2014, è stata poi costituita una "*Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere*", strutturata su ufficiali di polizia





giudiziaria, Marescialli e Brigadieri, inseriti nell’ambito dei Nuclei Investigativi dei Comandi Provinciali.

Ad oggi complessivamente sono 339, formati in 12 corsi presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri.

Questi Ufficiali di polizia giudiziaria sono i punti di riferimento per tutti i reparti sul territorio nello sviluppo delle indagini e sono elemento di raccordo con la Sezione Atti Persecutori per un compiuto apprezzamento dei casi.

Tutte le unità operative dell’Arma comunicano alla Sezione Atti Persecutori i fatti riguardanti violenze di genere, per favorirne l’analisi ed elaborare, a richiesta, una valutazione dei “*fattori di rischio*”.

L’esperienza maturata dalla *Sezione Atti Persecutori* si è tradotta in un “*vademecum operativo*”, la cui prima edizione è stata diramata dal Comando Generale dell’Arma nel 2012 e recentemente rinnovato, nel 2018, con il “*Prontuario operativo per reati connessi con la violenza di genere*”.

Il documento riepiloga le migliori prassi nello specifico settore d’intervento, con l’obiettivo di perfezionare l’approccio ai soggetti più vulnerabili, orientando adeguatamente le azioni a protezione della vittima.

Sulla base dell’esperienza maturata, l’Arma è stata anche chiamata a collaborare, quale rappresentante del Ministero della Difesa, nel Tavolo Interministeriale, istituito nel 2013 per l’elaborazione del “*Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*” e all’*Osservatorio Nazionale sulla violenza*, i cui lavori hanno portato alla redazione del “*Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)*”, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017.

Attualmente, il Comandante della Sezione Atti persecutori rappresenta il Ministero della Difesa, unitamente ad altro Ufficiale dello Stato Maggiore della Difesa, nell’ambito del *Comitato tecnico di supporto alla Cabina di regia nazionale*, organo di *governance* della strategia nazionale in tema di prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

La proficua collaborazione interistituzionale a livello centrale ha trovato speculare corrispondenza nelle iniziative locali.

Nel corrente mese di febbraio, è stata avviata la sperimentazione - nella provincia di Napoli - del sistema “*Mobile Angel*”, che prevede la consegna alle vittime di violenza di genere di un dispositivo di allarme da polso del tipo “*smart watch*”, connesso con la rete telefonica tramite l’apparato cellulare dell’utente su cui è installata un’applicazione dedicata, che consente di inviare richieste di intervento alla Centrale Operativa dell’Arma in caso di necessità.

Al momento un dispositivo è già in uso e un secondo è in fase di attivazione.



Tra le procedure operative di particolare rilievo si segnala, inoltre, l'immediata alimentazione della Banca Dati delle Forze di polizia in caso di intervento per episodi di violenza domestica, indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia/querela da parte della vittima, attraverso l'applicativo denominato "*Cruscotto Operativo*" (applicativo della Banca Dati delle Forze di polizia - SDI).

La soluzione consente di disporre di un patrimonio informativo immediatamente disponibile a tutte le Forze di polizia, nella considerazione che si tratta per lo più di "*reati necessariamente abituali*", caratterizzati da condotte talvolta non punibili isolatamente, per le quali è indispensabile "*tracciare*" una visione di contesto.

Quanto realizzato sul piano direttamente operativo, trova speculare corrispondenza nell'ambito della formazione del personale.

La tematica della violenza di genere è trattata presso tutti i corsi di formazione di base di tutti i ruoli e in quelli che preparano all'esercizio delle funzioni superiori, con specifici seminari sulle "*discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere*".

Dal 2009 sono stati formati circa 7.500 Ufficiali e Marescialli, i quali hanno partecipato a moduli di qualificazione presso i Comandi Legione.

La Sezione Atti Persecutori ha tenuto, tra il 2018 e il 2019, un ciclo di conferenze, presso i Comandi Interregionali, a 243 militari selezionati dei Nuclei Investigativi per illustrare i contenuti del suddetto prontuario, che, a loro volta, hanno svolto la discendente attività di formazione nei confronti del personale, fino ai minori livelli.

Tali iniziative formative superano l'aspetto addestrativo, essendo finalizzate a "*sensibilizzare*" tutti i Carabinieri sulla delicatezza della problematica.

Il Carabiniere, infatti, è anzitutto chiamato a "*leggere*" la situazione emotiva delle vittime, che si trova evidentemente in uno stato di inevitabile crisi.

Ecco perché è ritenuto prioritario dall'Arma favorire in ogni modo l'approccio con la vittima, certi dell'importanza di instaurare da subito un'interazione comunicativa in un ambiente confortevole che rassicuri la persona.

In questo senso si è collocata – tra le altre – l'iniziativa "*Una stanza tutta per sé*", nata a Torino in via sperimentale nel 2014 e poi sviluppatasi nel resto d'Italia con la nascita - ad oggi - di un centinaio di luoghi protetti all'interno di altrettante strutture dell'Arma dei Carabinieri, per l'ascolto delle vittime di violenze domestiche e di genere e la verbalizzazione delle denunce in un contesto dedicato e assolutamente riservato.

Con riferimento alla proposta di legge all'esame, l'obiettivo di prevenire e contrastare gli odiosi fenomeni della violenza domestica e di genere viene perseguito attraverso un complesso di interventi che - completando il





percorso normativo avviato nel 2009 e perfezionato con il provvedimento del 2013 - si sviluppa sostanzialmente su quattro assi:

1. l’accelerazione dei procedimenti penali, attraverso gli obblighi di tempestiva informativa al P.M., escussione della vittima entro tre giorni e celere evasione delle conseguenti deleghe d’indagine da parte della polizia giudiziaria;
2. l’introduzione di nuove fattispecie di reato volte a sanzionare specifiche modalità di aggressione all’incolumità e alla libertà di autodeterminazione delle vittime (“*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*”; “*Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*”; “*Costrizione o induzione al matrimonio*”) ovvero concernenti l’inosservanza di provvedimenti a tutela delle persone offese (“*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*”), nonché l’incremento delle cornici edittali di alcuni reati tipici nel contesto della violenza di genere;
3. alcune modifiche al codice di procedura penale finalizzate a fornire alla vittima tempestiva informazione circa l’adozione di provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva o evasione dell’autore del reato, nonché per consentire l’utilizzo di mezzi elettronici per la sorveglianza dell’*offender* attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
4. l’avvio di percorsi formativi obbligatori in materia, dai contenuti comuni, in favore degli operatori delle Forze di polizia.

Il testo del disegno di legge recepisce già una proposta di modifica normativa elaborata dal Comando Generale dell’Arma, introducendo la possibilità di applicazione delle misure di prevenzione personale, *ex art. 4* del Codice delle leggi antimafia, anche ai soggetti sottoposti a indagine in procedimenti penali per il delitto di maltrattamenti verso familiari o conviventi, consentendo in tal modo di estendere a tale categoria di indagati i peculiari strumenti di controllo previsti dal Codice (in analogia, ad esempio, a quanto già avviene per i soggetti indiziati del delitto di atti persecutori).

L’assetto normativo così ridisegnato appare adeguato alle esigenze preventive e repressive delle Forze di polizia ed è difficile ritenere che un eventuale ulteriore inasprimento delle pene possa tradursi in un rinnovato effetto deterrente.

Purtuttavia, permangono margini per accrescere le esigenze di immediato intervento degli operatori di polizia giudiziaria a tutela dell’incolumità delle persone offese.

In tale quadro, lo strumento di maggiore impatto operativo è la già menzionata misura precautelare dell’“*allontanamento d’urgenza dalla casa familiare*”, che più di altri realizza una “*protezione anticipata*” della potenziale vittima, il più delle volte efficace.



La vigente formulazione normativa prevede l’adozione della misura solo ove sussista la “*flagranza di reato*” delle condotte di violenza o vessazione.

Questa condizione, da un lato, determina una sovrapposizione con le ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo e, dall’altro, non copre taluni casi in cui, pur in assenza di flagranza, sussistono situazioni di urgenza ovvero condizioni di pericolo derivanti dal contesto ambientale in cui l’operatore di polizia è intervenuto.

L’estensione dell’orizzonte applicativo del provvedimento in parola anche fuori dai casi di flagranza, fermi restando gli altri requisiti richiesti dalla norma, consentirebbe dunque di anticipare la tutela delle vittime a fronte di situazioni di obiettivo pericolo per la loro incolumità.

Per altro verso, si segnala la possibilità di inserire la violazione della misura dell’“*Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare*” tra i reati per cui è possibile procedere all’arresto in flagranza, rendendo effettivo il rispetto della richiamata misura.